



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 67/16/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
CANALE ITALIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE ITALIA 83”) PER LA  
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 38,  
COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 18/2015)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 aprile 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Toscana n. 22, del 25 giugno 2002, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai sensi del quale “*La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

In data 29 settembre 2015 è stato notificato dal CO.RE.COM. Toscana l’atto di contestazione n. CONT. 18/2015, adottato in pari data, alla società Canale Italia S.r.l., con sede legale in via Pacinotti n. 18 - 35030 Rubano, Padova, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Canale Italia 83*”, per la violazione del disposto di cui all’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005. In particolare è stato contestato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito dalla citata disposizione (25% + 2%), da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive, nel corso della programmazione televisiva diffusa nella settimana dal 20 al 26 marzo 2015 come di seguito indicato:



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- 20 marzo 2015 12:00-13:00; 13:00-14:00;
- 21 marzo 2015 12:00-13:00;
- 23 marzo 2015 12:00-13:00; 13:00-14:00;
- 24 marzo 2015 12:00-13:00; 13:00-14:00;
- 25 marzo 2015 12:00-13:00;
- 26 marzo 2015 12:00-13:00; 13:00-14:00.

### **2. Deduzioni della società**

La società Canale Italia S.r.l., a seguito della ricezione della contestazione, non ha inviato scritti difensivi, né richiesto audizione o accesso agli atti.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il CO.RE.COM. Toscana, con apposita relazione datata 28 ottobre 2015, ha comunicato a questa Autorità la sussistenza degli estremi in odine alla violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 e ha proposto la sanzione pecuniaria amministrativa pari al minimo edittale. La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento;

RILEVATO che la Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità, nella riunione del 28 gennaio 2016, ha disposto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, la proroga del termine di conclusione del procedimento per approfondimenti istruttori connessi all'applicazione della delibera n. 265/15/CONS "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletren-tatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. c)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione, pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario, deve ritenersi di media entità,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

considerata la ripetizione della violazione, relativamente al superamento dei limiti pubblicitari, nella intera settimana sottoposta a monitoraggio.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha dichiarato come intenda operare per evitare il ripetersi di ulteriori episodi della medesima violazione.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie. Sotto altro profilo si rileva, come circostanza aggravante, una decisa inclinazione della società a commettere più violazioni di disposizioni in materia di pubblicità, tale da giustificare la quantificazione della sanzione base nel doppio del minimo edittale, essendo la stessa società già destinataria di sei procedimenti sanzionatori nell'ultimo biennio (ordinanze-ingiunzioni n. 6/14/CSP; n.116/14/CSP; n. 125/14/CSP; n. 28/15/CSP; n. 35/15/CSP e n. 134/15/CSP).

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società Canale Italia S.r.l. che presenta condizioni economiche negative con un bilancio al 31/12/2014 in perdita (fonte: Informativa economica di sistema), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione, moltiplicato per n. 6 (sei) giornate di programmazione televisiva, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

## **ORDINA**

alla società Canale Italia S.r.l., C.F. 00607860277, con sede legale in via Pacinotti n. 18 - 35030 Rubano, Padova, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale Italia 83", di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.396,00 (



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dodicimilatrecentonovantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c postale n. 871012 o, in alternativa, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni con delibera n. 67/16/CSP”*.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 67/16/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 aprile 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi